



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla   Presidente
- Avv. Maria Elisabetta Contino                    Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Diana V. Cerini                        Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Avv. Giuseppe Spennacchio                    Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina                         Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21 marzo 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta al Collegio attiene ad una lamentata mancata consegna di documentazione relativa ad un contratto di sottoscrizione di prestiti obbligazionari.

Risulta, infatti, che in data 26.06.2008 la ricorrente sottoscriveva, tramite un funzionario dipendente dell'odierna resistente, un contratto finalizzato all'acquisto di obbligazioni "Convertendo", investendo, poi, in tale operazione la somma di € 20.000,00. Successivamente, nel settembre 2009, su consiglio dello stesso funzionario, eseguiva un ulteriore investimento di € 15.000,00 nel medesimo prodotto finanziario; infine, nel novembre 2011, veniva nuovamente proposto e sottoscritto un investimento di € 9.660,00. Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, al momento della sottoscrizione delle predette operazioni, non veniva rilasciata copia della prevista documentazione contrattuale; ciò non consentiva alla ricorrente di verificare e comprendere appieno il significato delle operazioni svolte ed accettate in buona fede.

Dopo aver richiesto l'estratto della propria posizione presso l'Intermediario, la ricorrente si duole che, a fronte di un investimento di € 46.660,00, ella non riesca a riavere nemmeno il valore del capitale versato.

La ricorrente, espone le proprie ragioni all'intermediario, dichiara di non ritenersi soddisfatta del riscontro avuto al reclamo in quanto tale risposta sarebbe stata "molto vaga" e, anche in quell'occasione, il contratto di investimento non sarebbe stato prodotto.

La ricorrente ha pertanto formulato ricorso a questo Collegio, con il quale chiede di ricevere copia del contratto d'investimento.

L'intermediario osserva con proprie controdeduzioni come, innanzitutto, le rimostranze indicate nel ricorso fanno riferimento ad un investimento effettuato in obbligazioni, materia assimilabile alla sfera dei servizi finanziari ed alle attività d'investimento, con conseguente inammissibilità del ricorso presso l'attuale sede collegiale. Pertanto il resistente chiede che il Collegio respinga il ricorso in quanto inammissibile. Altresì, nel merito e in subordine, in caso di mancato accoglimento



dell'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso, l'intermediario chiede di rigettare il medesimo ricorso stante la corretta informativa fornita alla cliente, avvenuta tramite la sottoscrizione e la consegna di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, come risultante da quanto allegato in copia alle controdeduzioni.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio che le doglianze e valutazioni dell'intermediario resistente in relazione all'inammissibilità del ricorso debbano essere accolte.

Sostiene, infatti, il resistente che la contestazione azionata dalla ricorrente avrebbe ad oggetto servizi ed attività di investimento, come tali sottratte all'ambito cognitivo del collegio dalla Sez. I, § 4, alinea 1 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve "Regolamento ABF").

Orbene, in proposito il Collegio rileva come non corra dubbio alcuno sul fatto che la procedura di risoluzione alternativa delle controversie che si celebra innanzi a questo Arbitro non possa che avere ad oggetto operazioni afferenti a servizi bancari e finanziari, con esclusione dunque dei servizi di investimento. La succitata disposizione (rimasta immutata sul punto anche nella versione regolamentare vigente dal 1.1.2012 e applicabile al ricorso in esame) è, infatti, chiara nel definire escluse dalla sfera di competenza decisionale dell'ABF *"le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*. Quest'ultima disposizione, contenuta nel testo unico della finanza, specularmente esclude l'applicabilità del suddetto titolo VI t.u.b. ai servizi e alle attività di investimento.

Sebbene sia pacifico, e confermato dalla stessa giurisprudenza del Collegio, che la suddetta preclusione non possa operare acriticamente per il semplice fatto che la fattispecie identificata in un eventuale ricorso evochi astrattamente un'attività di investimento, dovendosi al contrario interpretare la norma di riferimento alla luce del concreto contenuto della doglianza, è però altrettanto condivisibile, ad avviso del Collegio, il fatto che nel caso in esame, la doglianza esposta dalla ricorrente non attenga a prestazioni occasionalmente accessorie al contratto di investimento, ovvero ad attività meramente esecutive rientranti nell'ambito dei servizi bancari generalmente offerti a latere di operazioni di varia natura; al contrario la ricorrente lamenta, con il proprio ricorso, la mancata consegna di documentazione direttamente riferibile alla sottoscrizione di obbligazioni ed ai comportamenti relativi, il che impinge direttamente ed univocamente al servizio di investimento ed alle obbligazioni che la normativa settoriale correla a tali operazioni. Il che preclude nel caso in esame al Collegio la possibilità di esaminare il ricorso nel merito.

Fermo quanto sopra, si rileva incidentalmente che, in base alla documentazione prodotta dalla resistente (cfr. allegato 3 alle controdeduzioni), quest'ultima abbia espressamente sottoscritto la clausola con la quale dichiara di aver ricevuto una copia del predetto contratto; ciò non esclude, ovviamente, il generale dovere dell'intermediario di agire in buona fede e di collaborare nell'esecuzione del contratto stesso, come confermato anche dalla normativa settoriale (in particolare cfr. *Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*, del 29 luglio 2009), fornendo laddove richiesto copia della documentazione eventualmente sottoscritta dal cliente.

In conclusione, per tutto quanto sopra, il Collegio dichiara il ricorso non procedibile.



**PQM**

**Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

IL CASO.it